



STUDI
COLLA SCARONI
& ASSOCIATI
COMMERCIALISTI e REVISORI



QUANDO E' OBBLIGATORIA LA NOMINA DEL REVISORE?

Dal punto di vista societario l'anno 2023 si è caratterizzato per la necessità di nominare un organo di controllo per tutte le S.r.l. che abbiano superato i parametri previsti dall'art. 2477 c.c. Questa incombenza, più volte posticipata dal legislatore, ha raggiunto la piena operatività e riguarda circa il 10% delle S.r.l. presenti in Italia. Considerando che non tutte le società hanno ancora provveduto ad adempiere a questo obbligo, l'occasione sembra propizia per riepilogare quanto previsto dalla normativa.

OBBLIGO DI NOMINA - L'art. 2477 c.c. prevede che la **nomina** dell'organo di controllo o del revisore sia **necessaria** quando la società:

- A) è tenuta alla redazione del **bilancio consolidato**;
- B) **controlla una società obbligata** alla revisione legale dei conti;
- C) **ha superato per 2 esercizi consecutivi** almeno uno dei seguenti limiti:
 - **totale dell'attivo** dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
 - **ricavi** delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
 - **dipendenti occupati** in media durante l'esercizio: 20 unità (ULA)

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla **lett. c)** **cessa** quando, **per 3 esercizi consecutivi**, **non** è stato superato alcuno dei predetti limiti

LA NOMINA - L'assemblea che approva il bilancio in cui sono superati i limiti all'art. 2477 c.c. deve **provvedere entro 30 giorni alla nomina** dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del Registro delle Imprese.

REVISORE O ORGANO DI CONTROLLO - Occorre, inoltre, ricordare che l'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di:

- un organo di controllo (se lo statuto non dispone diversamente, l'organo è costituito da un solo membro effettivo)
- un revisore

La srl avrà pertanto 3 possibili alternative:

- **nominare un Sindaco unico o un Collegio sindacale**, cui affidare **anche** la revisione legale dei conti (qualora tutti i sindaci, ovvero il sindaco unico, siano revisori legali);
- **nominare un Sindaco unico o un Collegio sindacale, con nomina di un revisore o società revisione** per la revisione legale dei conti;
- **nominare un revisore o una società di revisione** per la revisione legale dei conti.

Si ricorda che il collegio sindacale o sindaco unico, è un vero e proprio organo societario (a differenza del revisore) che ha in primis il compito di controllo di legalità sull'osservanza della legge e dello statuto.

MANCATA NOMINA - L'omesso adempimento di nomina incide altresì sulla responsabilità degli amministratori, che rischiano:

- una **sanzione amministrativa** per l'omessa convocazione dell'assemblea che va da 1.032,00 a 6.197,00 euro
- la **denuncia al Tribunale** ex art. 2409 c.c.
- la **revoca della carica**

Inoltre, secondo il comitato Triveneto dei Notai, in assenza di nomina di un organo di controllo, “**non sarà possibile adottare con piena efficacia** quelle delibere che presuppongono una qualche attività da parte di tale organo”: tra queste, ovviamente, vi rientra anche **la delibera di approvazione del bilancio**.